



COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 371302/2017
Del 11/08/2017 09:37:02
S-GABINETTO DELLA PO
1C0: ORD.SIND. 40/2017

OGGETTO: Ordinanza per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale nell'area portuale denominata "Darsena" relativa al divieto di introdurre, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro, lattine, aste per *selfie*, fuochi artificiali, artifici pirotecnici ed esercitare il commercio in forma itinerante su area pubblica.

IL SINDACO

Premesso che l'area portuale denominata "Darsena", compresa tra Piazza XXIV Maggio, Viale Gorizia, Via Codara, Piazzale Cantore, Viale G. D'Annunzio, è interessata, specialmente nel periodo estivo, da un afflusso particolarmente rilevante di persone che si concentrano sulle banchine esistenti sul lato di viale Gorizia e sul lato di viale G. D'Annunzio;

Considerato che:

la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Rilevato che:

- come risulta dal rapporto della Polizia Locale di Milano del 02.08.2017 nell'area portuale della Darsena sono state sequestrate 2295 bottiglie di birra poste in vendita da parte di soggetti abusivi;
- solo con un'efficace azione di contrasto è possibile garantire la piena fruizione degli spazi e del territorio nonché far fronte a episodi di ubriachezza molesta che possono recare pregiudizio alla tranquillità e al riposo dei residenti;

Atteso che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi e del territorio senza pregiudizio per la tranquillità e il riposo dei residenti e senza nocimento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'area in questione, o di pregiudizio

Milano



Comune
di Milano

del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone e a tutelare l'incolumità pubblica;

Considerato che,

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il decoro urbano e la vivibilità della "Darsena" è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia e aste per *selfie*;

Considerato, altresì, che:

- a) ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, aste per *selfie*, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto e causare gravi lesioni personali;
- b) i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire la fruibilità dell'area "Darsena" nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in area Darsena particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di provvedere alla salvaguardia del luogo, alla tutela del decoro e della vivibilità e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi

Milano



Comune
di Milano

sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in latta, aste per *selfie*;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- l'art. 7-bis nonché l'art. 50, comma 7-bis, come modificato dal D. L. n.14 del 20/02/2017 convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;

ORDINA

dalle ore 00.01 del giorno 13 agosto 2017
alle ore 00.01 del giorno 12 settembre 2017

in Milano, nell'area portuale denominata "Darsena" compresa tra P.zza XXIV Maggio, V.le Gorizia, Via Codara, P.le Cantore, V.le G. D'Annunzio:

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia e aste per *selfie*;
- il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta rivolto a tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. È consentito ai pubblici esercizi la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica;
- il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante su area pubblica di qualsiasi tipologia compresi gli *street food*;

Milano



Comune
di Milano

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 13 agosto 2017 fino alle ore 00.01 del giorno 12 settembre 2017 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Sala', written over the printed name of the Mayor.